

no 1119/06 Sent
no 4521/06 R.G.
no 6450 Cron.
no 2735 Rep.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Ferrara - Sezione Civile - in persona del Dr. Domenico Stigliano in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 4521 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2006, posta in decisione all'udienza del 18/12/2008

promossa da

████████████████████ - elettivamente domiciliata in Ferrara presso lo studio dell'avv. Stefano di Brindisi, che sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Giovanni Franchi del Foro di Parma la rappresentano e difendono come da mandato a margine dell'atto di citazione

- OPPONENTE -

contro

████████████████████ in persona del legale rappresentante pro-tempore - elettivamente domiciliato in Ferrara presso lo studio dell'avv. ██████████, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

- OPPOSTO -

e contro

COMUNE DI FERRARA, in persona del Sindaco pro-tempore - elettivamente domiciliato in Ferrara presso l'uff. Affari Legali del Comune di Ferrara P.zza Municipale, n. 2, Municipio - rappresentato e difeso tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dagli avv.ti ██████████ e ██████████ come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- OPPOSTO -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

OGGETTO:
RICOGNIZIONE
DI DEBITO

Conclusioni per l'opponente: ."Piaccia al Tribunale: IN VIA PRINCIPALE, revocare il decreto ingiuntivo n. 2116/06 pronunciato dal medesimo il 3/18.5.06, stante l'inesistenza del credito azionato dal [REDACTED], previa declaratoria di nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. o pronuncia di annullamento a norma dell'art. 1434 c.c. della dichiarazione di accollo sottoscritta dalla signora [REDACTED]. Dichiarare, inoltre, tenuto e condannare i [REDACTED] alla restituzione in favore della signora [REDACTED] della somma di € 2.915,10, oltre interessi legali da ogni versamento al saldo;

IN SUBORDINE, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta valida la dichiarazione di accollo sottoscritta dall'opponente oppure per il caso in cui non fosse ritenuta applicabile al [REDACTED] il d.lgs. n. 130/00, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Ferrara in persona del Sindaco pro tempore a manlevare la signora [REDACTED] di quanto la medesima debba corrispondere al [REDACTED]. Dichiarare, poi, in suddetta ipotesi tenuto e condannare il Comune di Ferrara in persona del Sindaco pro tempore alla restituzione in favore della signora [REDACTED] della somma di € 2.915,10, oltre interessi legali da ogni versamento al saldo. In ogni caso col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,5% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge".

Conclusioni per l'opposto [REDACTED]. "Voglia il Giudice, contraris reiectis,

- respingere l'opposizione perché infondata
- respingere la domanda riconvenzionale
- Condannare l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio."

Conclusioni per l'opposto Comune di Ferrara: ."In via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune e, comunque, la mancanza di causa petendi nei confronti dello stesso; in subordine, e comunque, rigettare le domande perché infondate, il tutto con vittoria di spese."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata
[REDACTED] conveniva in giudizio, avanti al
Tribunale di Ferrara, il [REDACTED]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo
n.691\06 emesso dal Tribunale il 18\5\06 per il
pagamento della somma di EURO 8.607,14, oltre interessi
e spese;

l'opponente affermava che il [REDACTED]
[REDACTED] ospitava presso la propria casa protetta sua
madre [REDACTED] e reclamava il pagamento della
retta, in forza di un impegno da lei sottoscritto;

sosteneva che, invece, in base a quanto previsto
dall'art.6 decreto legislativo 3\5\2000 n.130 nulla
poteva essere chiesto ai parenti del soggetto con
handicap gravi ultrasessantacinquenni, come la signora
[REDACTED];

aggiungeva che l'accollo del debito da lei
effettuato sottoscrivendo la dichiarazione invocata
dall'ente ingiungente era da considerarsi nullo ex
art.1418 c.c. perché contrario a norme imperative
oppure annullabile ex art. 1434 c.c. perché frutto di
una violenza morale;

affermava, quindi, che non solo nulla era dovuto
all'ingiungente, ma anche che l'ente ingiungente

sulla dichiarazione contrattuale sottoscritta dall'opponente;

concludeva, pertanto, chiedendo la concessione della provvisoria esecutività e il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto e vittoria delle spese di lite.

Si costituiva altresì il Comune di Ferrara eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza della domanda svolta nei suoi confronti: affermava, infatti, che l'art.6 del decreto legislativo 3\5\2000 n.130 non imponeva a carico del Comune alcun obbligo di manleva, escludendo soltanto la possibilità per gli enti erogatori dell'assistenza sociale la facoltà di agire ex art.438 c.c.;

concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti, vinte le spese di lite.

Il Giudice concedeva la provvisoria esecutività e la causa era poi istruita con prove orali e documentali; all'udienza del 18\12\09 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, una volta depositate conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria svolta è emerso che la madre dell'opponente [REDACTED] è stata ricoverata presso la casa protetta gestita dal [REDACTED] [REDACTED], ente istituito dalla Regione Emilia Romagna al quale il Comune di Ferrara ha affidato l'incarico di effettuare le attività assistenziali in favore degli anziani: al momento del ricovero, e comunque in data 10\9\03, la figlia, signora [REDACTED], ha sottoscritto una dichiarazione (doc.1 di parte ingiungente) con la quale:

~Si impegna al pagamento della retta mensile\contributo familiare mensile\pensione per conto della sig.ra [REDACTED] attualmente fissata in EURO [REDACTED] giornaliera, da versare entro il giorno 10 del mese successivo quello cui si riferisce.

Si impegna altresì a provvedere al pagamento diretto del maggior costo della retta qualora la stessa in futuro venisse modificata in aumento".

Ciò premesso in fatto, come è noto una serie di normative statali (tra le più importanti la legge 8 novembre 2000, n. 328, titolata "Legge quadro per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), ha previsto un articolato sistema "integrato" di interventi e servizi sociali in favore di situazioni di "disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia" affidato in gran parte agli enti pubblici territoriali.

In questo contesto l'art.6 del decreto legislativo 3\5\2000 n.130, invocato dall'opponente a sostegno di tutte le domande proposte, stabilisce che:

"Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".

Dunque tale articolo chiaramente afferma:

- che le disposizioni normative previste in tema di servizi assistenziali **non fa venir meno l'obbligo**

previsto dall'art.433 c.c. a carico dei soggetti ivi indicati di prestare gli alimenti in favore del parente o dell'affine che versa in stato di bisogno e non è in grado di mantenere al proprio mantenimento;

- che l'ente erogatore del servizio assistenziale non può agire ex artt.433,438 c.c. nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

In sostanza l'interpretazione letterale e logica dell'art. 6 del D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, porta ad escludere che gli enti pubblici erogatori di prestazioni sociali agevolate possano esercitare azione di rivalsa nei confronti dei soggetti tenuti agli obblighi alimentari ai sensi degli artt. 433 c.c. e ss. e ciò in quanto le due obbligazioni, quella di natura assistenziale e quella di natura alimentare, operano su piani distinti ed autonomi.

Ciò chiarito in diritto, nella fattispecie in esame il ~~██~~ (ipotizzando che possa considerarsi ente erogatore dell'assistenza sociale su incarico del Comune di Ferrara) non ha chiesto alla signora ~~██████████~~ (tenuta agli alimenti ex art.433 c.c. in caso di sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge) di pagare la retta della madre in forza di

quanto previsto da tale articolo, sostituendosi così al richiedente la prestazione agevolata: l'azione ingiuntiva è fondata, infatti, su un'obbligazione contrattuale assunta volontariamente dall'opponente in data 10\9\03.

Come ha chiaramente spiegato la recente giurisprudenza della Cassazione (n.26863\08) richiamata dalla stessa difesa dell'opponente, l'impegno assunto dall'opponente di pagare all'ente assistenziale la (parte residua) della retta di degenza della madre costituisce una promessa unilaterale di pagamento di prestazione futura, con conseguente facoltà di recedere unilateralmente, ex art. 1373 c.c., giusto il rinvio disposto dall'art. 1324 c.c., in materia di atti unilaterali.

Pertanto vi è stata da parte dell'opponente l'assunzione di un'obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti dell'obbligato, garanzia in relazione alla quale la facoltà di recesso è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. n. 2284/99).

La Cassazione nella sentenza n.26863\08 (relativa ad un caso del tutto analogo a quello della presente controversia) ha, peraltro, precisato che anche volendo ritenere che nella fattispecie si integri un contratto

di espromissione, vale a dire un contratto tra creditore e terzo, del tutto svincolato dal rapporto esistente tra terzo e obbligato e tra quest'ultimo e il creditore (Cass. 2932/04), la facoltà di recesso unilaterale, prevista dall'art. 1373 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, che rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. 6427/98, 14970/04), spetta al terzo (nel caso di specie la signora [REDACTED]) che assume l'obbligazione altrui e non all'obbligato originario (la signora [REDACTED]), che non è parte del contratto di espromissione.

Dunque con la sottoscrizione della dichiarazione datata 10\9\03 nessuna nullità ex art.1418 c.c. per contrarietà a norme imperative si è verificata, avendo la signora [REDACTED] o effettuato una promessa unilaterale di pagamento o concluso un contratto di espromissione, fattispecie rispetto alle quali avrebbe potuto esercitare la sua facoltà di disdetta o di recesso: recesso o disdetta mai tempestivamente e ritualmente invocati in questo processo e comunque mai

effettuati dall'opponente prima della richiesta ingiuntiva.

Analogamente del tutto infondata è la richiesta di annullamento dell'obbligazione assunta dall'opponente ex art. 1434 c.c. perché "frutto di una violenza morale".

Come è noto (tra le più recenti: Sez. I, Sentenza n. 7394 del 19/03/2008) il contratto può essere annullato ai sensi dell'art. 1434 cod. civ. qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo, requisiti che non ricorrono ove la determinazione del contraente sia stata provocata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza.

Inoltre (Sez. 2, Sentenza n. 235 del 10/01/2007) si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dal comportamento posto in essere dalla controparte o da un terzo e risultante di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe

concluso il negozio: ne consegue che non costituisce minaccia invalidante il negozio, ai sensi dell'art. 1434 e segg. cod. civ., la mera rappresentazione interna di un pericolo, ancorché collegata a determinate circostanze oggettivamente esistenti.

Nella fattispecie in esame quando il [REDACTED] ha chiesto alla signora [REDACTED] di sottoscrivere l'impegno, condizionando allo stesso il ricovero della madre presso la casa protetta, non ha posto in essere un "minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto", ma ha agito in base alle disposizioni amministrative vigenti, che prendono in considerazione anche il reddito dei famigliari, al fine di fornire un servizio assistenziale.

Correlativamente la signora [REDACTED] non è stata "costretta" a sottoscrivere l'impegno, ma ha liberamente deciso (legittimamente e comprensibilmente) di assumere l'obbligazione di pagare la retta della madre, piuttosto che occuparsi personalmente (o unitamente ad altri congiunti) della stessa: la decisione, quindi, è stata provocata da timori meramente interni e da personali valutazioni di convenienza e dunque nessuna violenza morale rilevante sotto il profilo giuridico può dirsi integrata.

Pertanto l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato, così come deve essere rigettata la domanda di restituzione svolta nei confronti dell'ingiungente.

Per quel che concerne la domanda svolta nei confronti del Comune di Ferrara deve evidenziarsi come l'art.6 del decreto legislativo 3\5\2000 n.130 non impone a carico del Comune alcun obbligo di manleva, escludendo soltanto la possibilità per gli enti erogatori di assistenza la facoltà di agire ex art.433 e 438 c.c.

Dunque, pur essendo il Comune di Ferrara l'ente erogatore dell'assistenza fornita alla signora ~~XXXXXXXXXX~~, nessun obbligo di manleva dall'impegno assunto volontariamente dalla signora ~~XXXXXXXXXX~~ (rispetto al quale non ha mai inoltrato disdetta alcuna) prevede l'art. 1'art.6 del decreto legislativo 3\5\2000 n.130, che vieta esclusivamente agli enti erogatori di agire ex art.438 c.c., pur rimanendo obbligati i famigliari ex art.433 c.c.

Pertanto le domande così come formulate nei confronti del Comune di Ferrara non possono essere accolte.

Peraltro appare opportuno osservare che eventuali inadempienze del Comune di Ferrara alle prescrizioni

normative in tema di assistenza sociale agli anziani, ed in particolare agli ultrasessantacinquenni con handicap grave, non s'ono rilevanti ai fini della presente controversia.

Infatti le scelte politico-amministrative dell'ente erogatore (evidentemente condizionate da vincoli di bilancio) non possono essere sindacate in sede di giustizia ordinaria (infatti la quasi totalità delle sentenze richiamate dall'opponente sono state pronunciate dalla Giustizia Amministrativa, mentre la sentenza del Tribunale di Lucca concerne un caso completamente diverso, in fatto e in diritto, da quello in esame) e, comunque, eventuali diritti soggettivi violati non appartengono alla signora [REDACTED] ma a sua madre (ultrasessantacinquenne con handicap grave), estranea a questo giudizio.

In conclusione tutte le domande proposte dall'attrice opponente devono rigettarsi.

Si ritiene opportuno compensare integralmente le spese della lite sussistendo giusti motivi costituiti dalla particolarità della questione giuridica, considerata anche la situazione in fatto.

P . Q . M .

Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'opposizione

proposta con citazione notificata da [REDACTED]
[REDACTED] nei confronti del [REDACTED] ~~ALLA PERSONA~~
avverso il decreto ingiuntivo n.691\06 emesso dal
Tribunale il 18\5\06 per il pagamento della somma di
EURO 8.607,14, oltre interessi e spese, con la chiamata
in giudizio del Comune di Ferrara, ogni diversa istanza
ed eccezione disattesa e respinta:

- rigetta l'opposizione e la domanda proposta nei confronti del [REDACTED]
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.691\06 emesso dal Tribunale il 18\5\06 per il pagamento della somma di EURO 8.607,14, oltre interessi e spese;
- respinge le domande proposte nei confronti del Comune di Ferrara;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese della lite;
- respinge ogni altra domanda.

Ferrara 6\5\2009

Il Giudice

dott. DOMENICO STIGLIANO

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE C1
[Handwritten mark]

